



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 123 del 22/12/2011

OGGETTO: Delibera C.C. n. 54 del 29/06/2011 – Piano Aree Demaniali (PAD) - Modifiche.

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla seconda convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco		SI
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo		SI
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele		SI	CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio		SI
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe		SI
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto		SI
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario		SI			

Sono presenti gli assessori: TARALLO, NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 13

Assenti n. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Andrea D'Amore
La seduta è **pubblica**.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Ricci, Mazza, Barlotti Raffaele.
E' presente il Responsabile UTC, arch. Sabelli.

Relaziona CARAMANTE sulle modifiche proposte alle Nta del Pad, che prevedono tra l'altro la sostituzione dell'elaborato R2 con l'elaborato R2BIS, con l'abrogazione della classificazione e del termine di 3 anni. Le modifiche recepiscono le istanze delle associazioni di categoria, in ordine all'inopportunità del termine di 3 anni per l'effettuazioni dei lavori di adeguamento delle strutture balneari, sia perché nel 2015 tutte le concessioni andranno in gara, e quindi gli attuali concessionari rischiano di fare a vuoto tali lavori; sia perché il termine suddetto, in ragion dell'attuale congiuntura economica è un termine breve.

Entrano LONGO, TRONCONE, VOZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZO DELLA FASCIA COSTIERA (PAD)
approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29/06/201;

VISTO il PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZO DELLA FASCIA COSTIERA (P.A.D.)
così composto:

Relazioni e normative

R1 – Relazione;

R1 bis – Relazione integrativa (editing marzo 2011);

R2 – Normativa tecnica di attuazione (editing marzo 2011);

R3 – Schede SID;

R4 – Disciplinare di concessione di aree demaniali marittime (editing marzo 2011).

Elaborati grafici dello stato attuale

Tav. 1 – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:10.000;

Tav. 2a – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:5.000;

Tav. 2b – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:5.000;

Tav. 3 – Stralcio dalla proposta di P.U.C. - 1:10.000 (editing marzo 2011);

Tav. 4 – Confronto tra gli stralci dal P.R.G. e dalla proposta di P.U.C. - 1:10.000 (editing marzo 2011);

Tav. 5a – Aerofoto dell'area oggetto del Piano - 1:5.000 (editing marzo 2011);

Tav. 5b – Aerofoto dell'area oggetto del Piano - 1:5.000 (editing marzo 2011);

Tav. 6a – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 6b – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 6c – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 7 – Rappresentazione paesistico-morfologica;

Tav. 8 – Vincoli e condizionamenti - 1:10.000;

Tav. 9 – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:10.000 (editing marzo 2011);

Tav. 10a – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:5.000 (editing marzo 2011);

Tav. 10b – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:5.000 (editing marzo 2011);

Elaborati grafici di progetto

Tav. 14 – Esemplicazioni tipologiche;

Tav. 15 – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:10.000 (editing marzo 2011);

Tav. 15 bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -

Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:10.000 (editing marzo 2011);

Tav. 16a – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:5.000 (editing marzo 2011);

Tav. 16a bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -

Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:5.000 (editing marzo 2011);

Tav. 16b – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:5.000 (editing marzo 2011);

Tav. 16b bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -

Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:5.000 (editing marzo 2011);


Tav. 17 – Particolari costruttivi (editing marzo 2011);

COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO



M. Cristiano



PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZO DELLA FASCIA COSTIERA

IL SINDACO

IL DIRIGENTE U.T.C.



NORMATIVA TECNICA D'ATTUAZIONE

R2 *bis*

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PRELIMINARE DEFINITIVO

PROGETTO

Prof. Ing. Renato Cristiano

R. Cristiano



COLLABORATORI

Ing. Mario Cristiano
Arch. Allan Cristiano
Arch. Adriano Pollice
Ing. Lorenzo Pescatore

marzo
2011

Comune di CAPACCIO

Provincia di Salerno

Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE:

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Elaborati del Piano
- Art. 3 - Validità ed efficacia delle prescrizioni del piano
- Art. 4 - Procedure di formazione del piano
- Art. 5 - Definizioni generali e parametri
- Art. 6 - Definizione di attrezzature "mobili"
- Art. 7 - Definizione di "facile rimovibilità" delle strutture
- Art. 8 - Tipologie di insediamento sul demanio marittimo
- Art. 9 - Suddivisione del demanio
- Art. 10 - Zonizzazione
- Art. 11 - Spiaggia libera
- Art. 12 - Spiagge in concessione ai fini turistico-ricreativi
- Art. 13 - Rimessaggio natanti
- Art. 14 - Specchi d'acqua per ormeggi, pontili mobili o galleggianti
- Art. 15 - Caratteristiche generali dei manufatti a servizio delle spiagge attrezzate
- Art. 16 - Caratteristiche delle strutture balneari
- Art. 17 - Adeguamento delle strutture balneari
- Art. 18 - Concessioni speciali
- Art. 19 - Caratteristiche tipologiche e tecnologiche
- Art. 20 - Le recinzioni
- Art. 21 - L'arredo urbano
- Art. 22 - Il verde
- Art. 23 - Accessibilità e mobilità interna all'area
- Art. 24 - Impianti tecnologici
- Art. 25 - Tutela dell'ambiente costiero
- Art. 26 - Tipologie di intervento
- Art. 27 - Stagionalità
- Art. 28 - Lavori sull'arenile
- Art. 29 - Rilascio delle concessioni demaniali marittime
- Art. 30 - Conformità degli interventi
- Art. 31 - Durata della concessione demaniale marittima
- Art. 32 - Variazioni alla concessione demaniale marittima
- Art. 33 - Revoca e decadenza

Art. 34 - Vigilanza e sanzioni

Art. 35 – Disposizioni finali e transitorie

Tabella B – Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione

* * * * *

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni costituiscono la normativa tecnica di attuazione del Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.) del Comune di Capaccio (SA), in seguito denominato Piano.

Esse disciplinano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni, di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative nel territorio comunale.

L'ambito generale di applicazione della presente normativa riguarda le tipologie d'insediamento indicate dall'Art. 1 del D.L. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ovvero le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'Art. 1 citato:

a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO

Costituiscono parte integrante del Piano gli elaborati di seguito elencati:

Relazioni e normative

R1 – Relazione;

R1 bis – Relazione integrativa

R2 bis – Normativa tecnica di attuazione;

R3 – Schede SID;

R4 – Disciplinare di concessione di aree demaniali marittime;

Elaborati grafici dello stato attuale

Tav. 1 – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:10.000;

Tav. 2a – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:5.000;

Tav. 2b – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:5.000;

Tav. 3 – Stralcio dalla bozza del nuovo P.U.C. - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 4 – Confronto tra gli stralci dal P.R.G. e dalla bozza P.U.C. - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 5a – Aerofoto dell'area oggetto del Piano - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 5b – Aerofoto dell'area oggetto del Piano - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 6a – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 6b – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 6c – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 7 – Rappresentazione paesistico-morfologica;

Tav. 8 – Vincoli e condizionamenti - 1:10.000;

Tav. 9 – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 10a – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 10b – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:5.000 (gennaio 2011);

Elaborati grafici di progetto

- Tav. 14 – Esemplicazioni tipologiche;
Tav. 15 – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:10.000 (gennaio 2011);
Tav. 15 bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -
 Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:10.000 (gennaio 2011);
Tav. 16a – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:5.000 (gennaio 2011);
Tav. 16a bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -
 Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:5.000 (gennaio 2011);
Tav. 16b – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:5.000 (gennaio 2011);
Tav. 16b bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -
 Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:5.000 (gennaio 2011);
Tav. 17 – Particolari costruttivi (gennaio 2011);

Hanno valore prescrittivo gli elaborati **R2 bis, R4, Tav. 15 bis, Tav. 16a bis e Tav. 16b bis**. I restanti elaborati hanno valore illustrativo e di orientamento e, quindi, non vincolanti.

ART. 3 – VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO

Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda intervenire sulle aree del demanio marittimo del presente Piano è tenuto al rispetto degli elaborati che ne costituiscono la parte regolamentare.

Le indicazioni che il P.A.D. fornisce, per le aree al di fuori del perimetro di competenza del demanio marittimo, hanno valore indicativo non vincolante e dovranno trovare conferma nel Piano Urbanistico Comunale.

Tuttavia le norme del presente Piano si applicano globalmente a ciascuna struttura in concessione.

Le norme che regolano il presente P.A.D., nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

- a) costituire un quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l'esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, valorizzandole dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;
- b) garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;
- c) salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero.

ART. 4 - PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL PIANO

Il Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.), è approvato dal Consiglio Comunale.

Eventuali necessarie modifiche al vigente P.A.D., sulla base di successive verifiche sulla fruibilità dell'arenile, possono essere apportate con le stesse modalità.

ART. 5 – DEFINIZIONI GENERALI E PARAMETRI

Ai fini del presente Piano si intendono per:

- a) battigia - la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- b) spiaggia libera - le aree del Demanio Marittimo non in concessione, utilizzabili a fine turistico-ricreativo non occupate da manufatti balneari in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini;
- c) arenile libero - la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla lettera d), con una profondità non inferiore ai 5 m, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso mare dell'area concessa; ad essa si connettono i varchi necessari al fine di consentire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge n. 296/2006, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia;
- d) soggiorno all'ombra - la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- e) servizi di spiaggia - l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie e sdraio, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine-spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
- f) stabilimenti balneari - le strutture, ricadenti tutte o in parte su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, tende, sedie e sdraio, lettini e servizi igienici, ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
- g) posa ombrelloni e sdraio – aree demaniali marittime in concessione finalizzate esclusivamente e tassativamente alla allocazione di ombrelloni e sdraio a servizio di strutture turistico – ricreative, con preferenza di quelle frontiste nei limiti del confine - fronte mare, in grado di garantire l'esistenza dei necessari servizi complementari all'interno della proprietà privata;
- h) profondità di spiaggia - dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia);
- i) fronte mare - dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia);
- l) fronte edificato - dimensione longitudinale degli elementi strutturali della concessione costituenti volume (muri perimetrali e copertura) misurata parallelamente alla linea di battigia;
- m) superficie coperta - é la proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume (muri perimetrali e copertura); non determinano superficie coperta le strutture ombreggianti;
- n) superficie ombreggiata - superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali similari, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono escluse solo ombrelloni e tende mobili;
- o) superficie pavimentata – superfici lastricate, solarium, passerelle, rampe, tavolati che non siano coperte o ombreggiate;

- p) altezza massima delle fronti - é la massima altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto il complesso degli elementi strutturali della concessione costituenti volume, misurata dalla quota d'imposta all'estradosso della copertura; nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), l'altezza massima va misurata alla linea di colmo;
- q) incidenza sul fronte mare – percentuale del fronte mare concedibile destinabile alle diverse tipologie di attività;
- r) rapporto di occupazione tra fronte edificato e fronte mare in concessione.

ART. 6 – DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE “MOBILI”

Sono attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare e devono essere sistematicamente rimosse alla fine della stessa.

Esse sono identificate in ombrelloni e tende (anche di grandi dimensioni), sedie, sdraio, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in calcestruzzo o in legno posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, rampe o aree di sosta, piattaforme e solarium.

Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di supporto a terra, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.

Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili non è richiesto alcun tipo di permesso o di denuncia a livello edilizio.

Le autorizzazioni stagionali per installazione di gazebo, tende e similari, rilasciate per il solo periodo estivo, sono da intendersi senza alcuna scadenza (sine die), pertanto hanno una validità protratta nel tempo, fermo restando l'obbligo della loro rimozione alla fine di ogni stagione.

Dette autorizzazioni sono comunque rilasciate nel rispetto della disciplina del presente Piano.

ART. 7 – DEFINIZIONE DI “FACILE RIMOVIBILITÀ” DELLE STRUTTURE

Tutti i manufatti per strutture di servizio, ristoro e ricreative dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimovibilità, con strutture collegate mediante innesti e bullonature.

Sono opere di facile amovibilità quelle che possono essere eseguite con montaggio di parti elementari, come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro in acciaio, o in legno, o con pannelli prefabbricati e tamponature, pavimentazioni e coperture smontabili.

Le fondazioni, diffuse o isolate, debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

Si intende, in particolare, per precario e di facile rimozione ogni fabbricato che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) possibilità di smontaggio senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di sollevamento effettuate con mezzi meccanici di uso corrente;
- b) facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente;
- c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- d) struttura ad elementi con collegamenti ad incastro, o con bulloni e viti, senza saldature strutturali metalliche o di conglomerato cementizio;
- e) dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio ad esclusione di quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione;
- f) le fondazioni dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera.

Va fatto comunque prioritariamente uso di forme, tecnologie e materiali tipici dei luoghi.

La facile rimovibilità delle strutture non ne comporta l'obbligo della rimozione nel periodo invernale.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO SUL DEMANIO MARITTIMO

Sono regolamentate dalla presente normativa le opere e le infrastrutture di servizio alla spiaggia di seguito elencate:

- a) Opere pubbliche al servizio della spiaggia:
 - percorsi carrabili, ciclabili e pedonali;
 - reti tecnologiche;
 - attrezzature pubbliche, aree verdi, arredo urbano, campi da gioco, parcheggi, posti di vigilanza;
- b) Strutture di servizio:
 - manufatti centrali, servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, posti di pronto soccorso, ombrelloni, tende, docce, depositi;
- c) Strutture di ristoro e ricreative:
 - chioschi bar, ristoranti, attività commerciali, discoteche, nights, impianti di gioco all'aperto e sport, club nautico, attrezzature per la pesca sportiva e imbarcazioni da diporto, attrezzature per il rimessaggio.

Le opere previste al punto a) individuate nella cartografia di Piano sono realizzabili attraverso progetti redatti dal Comune e approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti preposti.

Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti b) e c) sono realizzabili attraverso progetti redatti dai concessionari ed eventualmente coordinati dal Comune, con ricorso alla D.I.A. o al rilascio del Permesso di Costruire, previo parere degli uffici competenti.

Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal Piano dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza sociale ed i diritti delle persone handicappate".

ART. 9 – SUDDIVISIONE DEL DEMANIO

1° Fascia – Vie di Accesso al Demanio

Tale fascia è la parte perimetrale della costa, compresa tra la spiaggia ed i confini delle proprietà vicine.

Di larghezza variabile è destinata a parcheggi pubblici e privati attrezzati, a percorsi carrabili, a percorsi ciclabili e pedonali, transitabile dai mezzi di lavoro per la pulizia e la manutenzione degli arenili, dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sul litorale.

Detti percorsi, consentiranno anche di assicurare l'accessibilità alle strutture della spiaggia alle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Il tutto senza arrecare alcun pregiudizio all'esistente vegetazione dunale.

Per consentire la continuità dei percorsi in presenza di incisioni o corsi d'acqua, è considerata la possibilità della realizzazione di passerelle aeree.

In generale la viabilità di accesso dovrà curare specificamente che, ove possibile, da essa sia fruibile la vista del mare.

In particolare per i percorsi spartifuoco è imposto sul Demanio marittimo l'arretramento di qualsiasi manufatto di almeno m 15,00, da misurarsi su entrambi i lati, rispetto all'asse viario.

I percorsi potranno essere pavimentati con l'uso di materiali e tecniche costruttive idonee da un lato a garantire una conveniente manutenzione e durabilità, e dall'altro ad assicurare un minimo impatto ambientale.

In tale fascia non sono ammesse installazioni ed attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di soccorso e di servizio.

2° Fascia – Fascia per strutture di servizio, ristoro e ricreative

Tale fascia è la parte più interna della spiaggia, confinante con la fascia 1°.

In tale fascia, trovano destinazione i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione delle strutture e delle attività ricreative e sportive, per il rimessaggio natanti (cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi per le attrezzature di spiaggia, chiosco bar, manufatti centrali e le possibili attrezzature sportive-ricreative spazio giochi, verde attrezzato, piccoli laboratori, depositi ecc.).

La profondità della fascia è variabile ed è legata alla profondità dell'arenile.

3° Fascia – Fascia per impianti ed attrezzature mobili

Tale fascia è la parte di spiaggia interna al lido balneare, confinante con la fascia 2°.

In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali la torretta di avvistamento, ombrelloni, tende, rampe, sedie a sdraio ed altri arredi mobili.

La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.

4° Fascia – Fascia per passaggio libero

Tale fascia è la parte di spiaggia interposta tra due concessioni adiacenti, libera da qualsiasi manufatto o altro elemento che possa impedire il transito dei pedoni verso la spiaggia; sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, che impediscano il passaggio sulle strisce di transito verso la battigia; la dislocazione dei passaggi liberi deve tener conto delle sistemazioni esistenti e/o programmate dello spazio pubblico retrostante (discese a mare, scalette, scorci visuali da passaggi retrostanti, ecc.).

Sono ammissibili solo pavimentazioni, con esclusione pertanto degli ombrelloni, delle coperture di qualsiasi genere e di quanto altro, al fine di determinare una visuale verso il mare e l'orizzonte, completamente libera da ostacoli (gli ombrelloni non possono essere installati nelle vicinanze del passaggio libero degli stabilimenti balneari).

5° Fascia – Fascia della battigia

Tale fascia è la parte di arenile libero che è a diretto contatto con la battigia.

Essa è destinata al passeggio delle persone e deve avere una profondità minima non inferiore a m 5,00. In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate.

In ogni caso tale fascia può essere utilizzata per il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso.

ART. 10 – ZONIZZAZIONE

Il Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto (**Tav. 15, Tav. 15 bis, Tav. 16a, Tav. 16a bis, Tav. 16b, Tav. 16b bis**) le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

Sull'intero tratto di spiaggia vengono distinte le seguenti zone:

LN - spiaggia libera naturale - area di tutela e salvaguardia ambientale

LP - spiaggia libera presidiata – arenile libero con possibile allocazione di servizi stagionali

LS - spiaggia libera sportiva

AB - strutture balneari per il mantenimento e/o la realizzazione di stabilimenti balneari

AB - strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive

AB - strutture di ristoro, ricreative ed attività commerciali

AS - attrezzature di gioco, svago e sportive

AS - strutture di servizio per “Club Nautico”

PM - ormeggi, pontili mobili o galleggianti

LN – spiaggia libera naturale - Area di tutela e salvaguardia ambientale

Sono definite “spiaggia libera naturale di tutela e salvaguardia ambientale” le aree il cui pregio naturalistico ed ambientale rende non compatibile qualsiasi intervento di trasformazione. Sono consentite soltanto azioni di valorizzazione e tutela dei caratteri floro-faunistici locali. Rientra comunque in tale area, non concedibile, tutta quella occupata dalla vegetazione mediterranea tipica costituente duna. E' lecita la permanenza delle eventuali concessioni esistenti fino al 31/12/2015.

LP - spiaggia libera presidiata - Servizi stagionali per arenili

Sono definite “spiaggia libera presidiata per servizi stagionali” le aree del Demanio Marittimo, utilizzabili a fine turistico-ricreativo e balneare non occupate da strutture balneari.

E' lecita la permanenza delle eventuali concessioni esistenti fino al 31/12/2015 salvo diverse ulteriori disposizioni di legge.

LS – spiaggia libera sportiva - Area per attrezzature pubbliche per l'esercizio di sport

Sono definite “spiaggia libera per attrezzature pubbliche sportive” le aree in cui l'Amministrazione appronta elementari attrezzature sportive aperte alla libera e gratuita fruizione di tutti cittadini. In tali aree è possibile autorizzare episodicamente l'organizzazione di manifestazioni sportive.

AB - spiaggia in concessione ai fini turistico-ricreativi - Strutture balneari per il mantenimento e/o la realizzazione di stabilimenti balneari - Strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive - Strutture di ristoro, ricreative ed attività commerciali

Sono definite “spiaggia in concessione ai fini turistico-ricreativi” le aree demaniali marittime con destinazione funzionale tanto di “strutture di servizio balneare” per il mantenimento e/o la realizzazione di stabilimenti balneari, quanto di “strutture balneari per ombreggio riservato a ricettività”, quanto, infine, di “strutture di ristoro, ricreative ed attività commerciali”.

AS – spiaggia in concessione per finalità sportive e ricreative - Attrezzature di gioco, svago e sportive - Strutture di servizio per “Club Nautico”

Sono definite “spiaggia in concessione per finalità sportive” le aree demaniali marittime con destinazione funzionale di attrezzature per il gioco, lo svago e sportive. Nella classificazione di “spiaggia in concessione per finalità sportive” si fanno ricadere anche, separatamente, le attrezzature con destinazione funzionale di servizio e rimessaggio al naviglio diportistico connesso alla realizzazione di strutture con destinazione funzionale di “Club nautico”.

PM – Specchi d’acqua in concessione per ormeggi o per galleggianti

Sono definiti “specchi d’acqua” in concessione i tratti di mare funzionalmente connessi alla fruizione degli arenili per la creazione di pontili mobili, ormeggi, piattaforme e galleggianti.

Le strutture di servizio produttivo ricadenti sulle aree, pubbliche e/o private, delle zone AB, AS e PM assumono tale destinazione attraverso concessioni demaniali e/o licenze di esercizio.

La Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione (Tabella B) allegata, provvede a ripartire percentualmente, per ciascun ambito nel quale è articolato l’intero sviluppo costiero, la presenza delle diverse destinazioni funzionali comprese nelle zone AB ed AS, in termini di fronte mare posto a disposizione (incidenza sul fronte mare concedibile).

Relativamente al sistema infrastrutturale, sono indicate quali strade di servizio al mare le vie di accesso al demanio marittimo nonché i percorsi di distribuzione interna delle utenze, degli approvvigionamenti e per i servizi di sicurezza e manutenzione.

All’interno della zona “AB - Spiaggia in concessione ai fini turistico-ricreativi” il Piano provvede ad individuare sub zone caratterizzate da specifiche tipologie di insediamento ammissibili ai fini della concessione delle aree demaniali marittime e dai relativi differenziati parametri urbanistici.

E’ vietato in ogni caso porre in opera costruzioni in corrispondenza dei letti dei fossi o dei canali, anche quando tali zone, nelle tavole grafiche di progetto hanno destinazione ad impianti o attrezzature.

La fascia di rispetto assolutamente inedificabile è pari a m 10,00, da ambo i lati, a partire dalle sponde o dai piedi dell’argine.

E’ possibile la formazioni di gradoni lungo le scarpate degli argini e la piantumazione di essenze: l’intero settore deve essere comunque fatto oggetto di appositi progetti di recupero e valorizzazione paesistico ambientale.

ART. 11 – SPIAGGIA LIBERA LP, LN ed LS

Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare: sono fatti salvi i mezzi di soccorso.

Nelle zone di spiaggia libera LP, destinate al libero accesso e sosta delle persone, non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare, ad eccezione di quelle finalizzate alla mera posa ombrelloni e sdraio oltre ai servizi essenziali.

Gli accessi alle spiagge libere verranno segnalati da appositi cartelli indicatori.

Nelle zone libere a ridosso del percorso transitabile di accesso è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali panchine, fontanelle, spazi di sosta, alberature.

Le zone di spiaggia libera LN debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombre da qualsiasi struttura anche mobile, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione che può prevederne con ordinanza, per ragioni di pubblico interesse, la permanenza temporanea.

Nella spiaggia libera LS sussiste la possibilità, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata in favore di soggetti privi di scopo di lucro che ne facciano richiesta almeno 30 giorni prima dell'evento, di svolgere attività ludiche, sportive e ricreative (LS) per periodi di breve durata, comunque non superiori ai trenta giorni.

Le aree possono essere attrezzate a cura del Comune, con servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio, servizi igienici, box per l'informazione turistica, ecc..

Il Comune all'atto del rilascio della concessione, verificata la profondità degli arenili, imporrà una fascia di rispetto continua, tra la linea di battigia e la prima fila delle attrezzature mobili (ombrelloni, tende e sdraio etc.), avente una profondità non inferiore a m 5,00.

Nelle zone di spiaggia libera l'Amministrazione ha la facoltà di individuare aree nelle quali è consentito l'accesso e la fruizione dell'arenile e del mare alle persone con animali al seguito; l'area, di ampiezza non superiore a m 50,00 di fronte mare, dovrà essere recintata e segnalata con appositi cartelli.

Il Comune garantisce su tutti i tratti di spiaggia destinati alla balneazione l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche emanate dall'Autorità Marittima; in caso di oggettiva difficoltà il Comune provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.

Nelle spiagge libere, gli accessi ed il servizio di pulizia sono garantiti dal Comune, anche a mezzo di convenzioni con i titolari delle concessioni in zona.

ART. 12 – SPIAGGE IN CONCESSIONE AI FINI TURISTICO-RICREATIVI

In tali zone, sono consentite le attività di gestione delle strutture di servizio balneare, delle strutture di ristoro e ricreative e del "Club nautico" e delle strutture per rimessaggio natanti connesse.

E' ammessa la realizzazione dei locali necessari alla gestione delle diverse imprese.

Le nuove concessioni per la realizzazione di strutture balneari **AB** non potranno impegnare un fronte mare superiore ai m 100.

E' fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area, sia in lunghezza che in profondità, fino alla fascia di arenile, di cui alla lettera c dell'Art. 5, ovvero la fascia di profondità non inferiore ai m 5,00 distesa lungo la battigia.

Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni.

Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione segnalato da appositi manifesti affissi nelle aree di passaggio e all'ingresso dello stabilimento balneare.

Nelle spiagge in concessione il servizio di pulizia dell'arenile è garantito dal concessionario.

Nelle zone di spiaggia in concessione indicata nella apposita Tavola di progetto di Piano con la simbologia "AS - sportive e ricreative", è consentita la realizzazione di strutture, distinte da quelle di servizio balneare destinate a chioschi bar, ristoranti, esercizi commerciali (per questi ultimi sono ammesse esclusivamente rivendite di giornali ed edicola in genere, somministrazione di bevande ed alimentari freddi e caldi, vendita di materiali connessi alla balneazione, vendita di sanitari e cosmetica), discoteche, nights, impianti di gioco all'aperto e sport, e club nautico.

Laddove il concessionario effettui attività di locazione/noleggio di unità da diporto a motore, deve obbligatoriamente installare dei corridoi di lancio, larghi almeno m 10,00 e profondi m 100,00, opportunamente delimitati e segnalati secondo le specifiche individuate dall'Autorità Marittima.

ART. 13 – RIMESSAGGIO NATANTI AS

Tali aree demaniali comprendono le zone destinate all'alaggio e al varo delle imbarcazioni da diporto e da pesca turistica; in tali zone è consentita la sosta delle piccole imbarcazioni da diporto.

Le aree di cui sopra sono date in concessione ad un Club Nautico, o sodalizio sportivo, con finalità di promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo.

La concessione demaniale in questo caso può essere rilasciata ad una Associazione Privata o Pubblico-Privata purché perseguano obiettivi sportivo-culturali attraverso la divulgazione nei giovani della cultura del mare e degli sport nautici in generale e comunque perlomeno per le seguenti attività: vela, nuoto, pesca sportiva e canottaggio.

I parcheggi imbarcazioni sono di due specie: incustoditi e custoditi (punti di ormeggio ai sensi del D.P.R. 509 del 02.12.1997).

Con tale denominazione s'intendono le aree destinate all'ormeggio ed al posteggio a terra di imbarcazioni di piccole dimensioni per il turismo.

Per la messa in acqua delle imbarcazioni, è ammesso realizzare piccoli scali d'alaggio in legno che dovranno essere rimossi a fine stagione.

Per favorire la pulizia ed il decoro delle spiagge utilizzate come posteggio imbarcazioni è consentita la realizzazione di ricoveri per il rimessaggio delle attrezzature di supporto, per una piccola dotazione di servizi e per la sede del Club Nautico, o sodalizio sportivo.

E' obbligatorio allestire nello specchio d'acqua asservito alle concessioni per l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni da diporto e da pesca turistica, un corridoio per l'entrata e l'uscita in mare dei natanti, avente una larghezza minima di m 20,00 ed una profondità di m 100,00, che dovrà essere delimitato con boe di segnalazione.

Di fronte alle zone destinate a posteggio imbarcazioni non è consentita l'installazione di pontili di attracco fissi e la balneazione.

ART. 14 – SPECCHI D'ACQUA PER ORMEGGI, PONTILI MOBILI O GALLEGGIANTI PM

Gli specchi acquei per ormeggi e pontili mobili dovranno essere regolamentati con idonei provvedimenti di concessione demaniale marittima, anche di durata temporanea (stagionali) che prevedono tra gli altri le seguenti prescrizioni:

- l'area in concessione dovrà essere opportunamente delimitata da boe e, a terra, da segnaletica verticale recante l'indicazione "area interdetta alla balneazione";
- lo specchio acqueo così delimitato dovrà essere presidiato dalle ore 08,30 alle ore 20,00 di ogni giorno da personale qualificato e l'utilizzo dovrà essere consentito esclusivamente in condizioni di mare e tempo assicurati;
- la possibilità di ormeggio di tali aree è consentita per periodi di tempo limitati (con espressa esclusione delle ore notturne) e con l'obbligo a carico del proprietario/conducente di stazionare ad una distanza massima dal natante tale da consentirgli un pronto intervento in caso di disormeggio dello stesso o laddove le circostanze lo rendano altrimenti necessario o opportuno;
- l'ormeggio è vietato in caso di avverse condizioni meteomarine;
- l'ormeggio in tali aree deve essere limitato a natanti di dimensioni medio-piccole (massimo 6-7 metri).

ART. 15 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE

Considerata la particolarità dei tratti di spiaggia per i quali si evidenzia l'interesse ambientale, le caratteristiche tipologiche dei manufatti oggetto delle concessioni, devono avere una propria identità costruttiva, privilegiando l'utilizzo di forme e materiali naturali.

Le nuove strutture devono integrarsi con l'ecosistema e devono sfruttare il più possibile la luce naturale; potranno essere realizzate esclusivamente in maniera e con materiale non impattanti con l'ambiente, di dimensioni contenute, con strutture leggere e di facile sgombero, comprese le pavimentazioni.

I manufatti edilizi, pertanto, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso, prioritariamente, a:

- a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative, come ad esempio, pannelli solari;
- c) sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno; è consentito l'uso di pannelli in cemento prefabbricato con finitura liscia tinteggiata o in ghiaia lavata o di altri materiali, purché tale scelta sia motivata e mirata a migliorare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti.

Viene ribadito l'obbligo per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili (mobili o di facile amovibilità) così come definite ai precedenti Art. 6 e Art. 7.

Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare, ad eccezione delle fondamenta delle opere e degli impianti tecnologici.

In ragione della variabilità delle quote dell'arenile, i progetti delle strutture da presentare ai fini delle concessioni dovranno riportare la quota del calpestio a cui posizionare il piano terra finito, assumendo come quota di riferimento quella di livello di un punto fisso inamovibile. Lo spazio intercorrente tra quota calpestio ed arenile va protetto con rete metallica zincata e verniciata con maglie di piccola dimensione (1 cm).

Gli eventuali ampliamenti verso mare delle strutture esistenti dovranno essere contenuti o non consentiti nelle zone del litorale individuate come soggette ad erosione.

Per tutti gli interventi edilizi l'altezza dei corpi di fabbrica va misurata all'estradosso della copertura piana a partire dal piano di calpestio; nel caso in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente alla linea di colmo.

Specifiche motivazioni e destinazioni funzionali possono consentire richieste motivate di deroghe all'altezza massima previa autorizzazione motivata del Responsabile del Settore preposto.

Tutti i manufatti a servizio delle spiagge attrezzate dovranno rispettare i parametri urbanistici, differenziati per sub zone e tipologie di insediamento, così come indicati nella Tabella sinottica B delle Norme tecniche di attuazione (rapporto di occupazione, il rapporto di copertura, il rapporto di ombreggiatura, rapporto di pavimentazione, altezza massima dei manufatti e dimensione minima e massima del fronte mare).

Detti parametri sono da computare con riferimento al complesso di tutte le strutture costituenti l'attrezzatura in concessione, indipendentemente dalla loro articolazione in elementi edilizi unitari e contigui o meno.

Per le nuove concessioni demaniali destinate a strutture balneari andrà assicurata una distanza, tra esse e rispetto a stabilimenti preesistenti, pari ad almeno 25 m.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE BALNEARI

Il Piano provvede a definire, nell'ambito delle caratteristiche e dei parametri per le strutture balneari, le dimensioni minima e massima del fronte mare ammissibili per una singola concessione.

Sono fatte salve sotto questo aspetto le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del P.A.D.; per esse resta, comunque, la possibilità di richieste di adeguamento ai detti limiti.

E' fatto obbligo al concessionario, di dedicare almeno il 10% dell'intera area in concessione alla realizzazione di giardini fioriti e/o aree verdi; nelle aree verdi sono comprese anche le fioriere, le chiome degli alberi e le siepi.

I manufatti per l'esercizio delle attività previste dal Piano nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Manufatti centrali

La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate); ove la copertura sia realizzata a terrazza, è possibile il suo utilizzo quale solarium attrezzato.

L'altezza massima consentita è di m 4,00. Il manufatto centrale potrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature.

Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico i cui orari di esercizio non devono essere necessariamente coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare.

Il Piano prevede, quindi, la possibilità di realizzare all'interno del manufatto centrale da parte del concessionario il servizio bar o quello bar-ristorante.

Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dal manufatto centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione. Anche in tale caso l'altezza massima non dovrà superare m 4,00.

All'interno degli spazi per bar-ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00 una zona con il banco-bar ed almeno n.1 impianto telefonico pubblico.

Tanto nel caso di manufatto unico che separati, la presenza del servizio bar può consentire l'incremento del rapporto copertura massimo del 10%, mentre la presenza del bar ristorante può consentire l'incremento del 30% di detto rapporto; anche le strutture ombreggianti (da smontare alla fine della stagione estiva) potranno essere incrementate nella misura rispettiva del 10% e del 30% del rapporto di ombreggiatura.

Il manufatto centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.

Per i servizi igienici è possibile l'utilizzo del blocco servizi esistente all'interno della stessa concessione che dovrà essere comunque collocato nelle vicinanze del chiosco-bar.

Cabine-spogliatoi

Il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

La copertura dovrà essere a falde inclinate; è consentito realizzare un oggetto della copertura sul fronte per un massimo di m 1,00. L'altezza massima consentita è di m 2,50.

Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature eliminando le pareti contigue.

Le cabine possono avere collocazione adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo; la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.

Spogliatoio a rotazione

E' facoltativo l'inserimento di tale spogliatoio di altezza massima m 2,50, contenente un piccolo atrio con armadietti/contenitori per gli utenti e n. 2 docce-spogliatoio interne.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. La copertura dovrà essere a falde inclinate.

Può avere collocazione adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo.

Spazio bagnino e spogliatoio per disabili

E' obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di altezza massima m 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. La copertura dovrà essere a falde inclinate.

Può avere collocazione adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo.

Deposito

E' facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.

Può avere collocazione sia interna o adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo. Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso la copertura dovrà essere a falde inclinate con altezza massima di m 2,50.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. A tale deposito può essere aggregato uno spazio chiuso per la raccolta differenziata rifiuti

solidi urbani: tale spazio non va computato nelle superfici coperte, né in quelle ombreggiate o pavimentate. In ogni caso si deve prevedere un locale chiuso per la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani: tale spazio non va computato nelle superfici coperte

Docce

Le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine in numero minimo 1 ogni 30 punti ombra. La copertura dovrà essere a falde inclinate e l'altezza massima consentita sarà di m 2.50.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

Servizi igienici

E' obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili.

I servizi igienici, dotati di vaso e lavabo, vanno dimensionati nella misura minima di 2 ogni 30 punti ombra. Possono avere collocazione interna o adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo.

Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate e l'altezza massima di m 2,50.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un gabinetto per ogni stabilimento balneare.

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante pubblica se esistente, anche con l'installazione ove necessario di impianti di sollevamento.

ART. 17 - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE BALNEARI

Sulle strutture balneari esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con lo stesso, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari.

I lavori di adeguamento di tali strutture alle disposizioni del Piano dovranno essere eseguiti entro e non oltre anni sei dall'entrata in vigore del Piano stesso.

L'obbligatorio necessario adeguamento alla presente normativa, nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione, può essere realizzato per stralci, previa la redazione di un progetto unitario.

Nelle concessioni esistenti è consentito il mantenimento delle dimensioni delle strutture esistenti e, ove possibile, delle loro collocazioni, ma è obbligatorio l'adeguamento alle disposizioni della presente normativa relativamente alle caratteristiche costruttive ed a quelle funzionali.

Negli interventi di adeguamento di strutture esistenti, attraverso ristrutturazioni o sostituzioni edilizie, le nuove edificazioni dovranno comunque uniformarsi ai criteri di facile rimozione di cui all'Art. 7.

E' obbligo per gli stabilimenti esistenti l'adeguamento alla normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

ART. 18 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE

Per l'attuazione dei singoli progetti di iniziativa pubblica o privata finalizzata alla realizzazione delle strutture sportive e ricreative, in ragione delle relative particolari esigenze, sono definite le seguenti caratteristiche secondo le destinazioni e prescrizioni sotto elencate:

- Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali;
- Attrezzature per il rimessaggio natanti e di servizio per "Club Nautico" (ed eventuali annessi specchi d'acqua);
- Attrezzature di gioco, svago e sportive- parcheggi;
- Specchi d'acqua per ormeggi, pontili mobili o galleggianti.

Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali

Aree del demanio marittimo possono essere oggetto di concessioni con finalità esclusiva per pubblici esercizi o commercio. E' consentita la realizzazione di chioschi bar, ristoranti, discoteche, nights.

La copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate); l'altezza massima consentita è di m 4,00.

Il chiosco bar dovrà essere attrezzato con almeno n. 2 bagni (uno per il personale ed uno per gli utenti). Il chiosco ristorante o ristorante-bar dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno mq 12,00 una zona con il banco - bar ed almeno n. 1 impianto telefonico pubblico.

Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali ed edicola in genere, somministrazione di bevande ed alimentari freddi e caldi, vendita di materiali connessi alla balneazione, vendita di sanitari e cosmetica, valgono le disposizioni che seguono:

- la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate);
- l'altezza massima consentita è di m 4,00;
- è obbligatoria la dotazione di 1 bagno a servizio degli addetti;
- i chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.

Attrezzature per il rimessaggio natanti

Sono definite di "servizio al naviglio" le aree utilizzate a fini per l'ormeggio, il rimessaggio e l'assistenza a piccole imbarcazioni. Tali aree demaniali comprendono le attrezzature destinate all'alaggio e al varo delle imbarcazioni da diporto e da pesca turistica, nonché i "parcheggi imbarcazioni", destinati all'ormeggio ed al posteggio a terra di imbarcazioni di piccole dimensioni per il turismo.

E' consentita la realizzazione di ricoveri per il rimessaggio, l'assistenza e le piccole riparazioni. La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate). L'altezza massima consentita è di m 6,00 alla gronda. E' obbligatoria la dotazione di 1 bagno a servizio degli addetti.

Strutture di servizio per “Club Nautico”

Il Piano contempla la possibilità, nell’ambito delle concessioni di aree demaniali, della creazione di un Club Nautico, che dovrà essere finalizzata alla promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo.

L’area di cui sopra può essere affidata in concessione ad un Club Nautico, o sodalizio sportivo.

Il rilascio di questa concessione demaniale è subordinata alla sistemazione adeguata del tratto di spiaggia in questione ed ad un’iniziativa che l’Amministrazione giudichi valida; in attesa che ciò si verifichi l’Amministrazione avrà la facoltà di individuare tratti di arenile da utilizzare allo scopo del rimessaggio di uso pubblico.

Per le attrezzature del Club Nautico è prescritto quanto segue:

- la copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate);
- l’altezza massima consentita è di m 6,00 alla gronda.

I manufatti eventualmente necessari allo svolgimento delle attività potranno essere destinati a sede sociale con annesso bar e deposito attrezzi. E’ obbligatoria l’installazione di un blocco servizi igienici con n. 3 bagni di cui n. 1 per portatori di handicap.

Attrezzature di gioco, svago e sportive - parcheggi

Nelle spiagge in concessione sono ammesse attrezzature di gioco e di svago. A supporto delle varie attrezzature di gioco e di svago sugli arenili in concessione è possibile posizionare gazebo e/o strutture per l’ombreggiamento.

Le dimensioni di dette strutture mobili e delle attrezzature connesse allo svolgimento delle attività sportive all’aperto, o di gioco e svago vanno determinate caso per caso in ragione delle diverse potenziali funzioni.

Le stesse dovranno avere comunque carattere stagionale ed essere realizzate con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni. Ciò non prevede l’obbligo della rimozione nel periodo invernale.

Per gli stabilimenti esistenti può essere concessa l’autorizzazione mediante appositi provvedimenti per l’installazione stagionale di piccole attrezzature aperte per lo svago ed il tempo libero per una profondità pari a quella dello stabilimento balneare.

Aree attrezzate, opportunamente qualificate mediante opere di arredo urbano, possono essere oggetto di concessioni con funzione di parcheggio privato, a supporto delle attività turistico-ricreative, della zona.

Ormezzi, pontili mobili o galleggianti

Nell’ambito degli specchi d’acqua in concessione è lecita l’installazione di ormezzi, pontili mobili o galleggianti, a servizio delle attrezzature per il rimessaggio natanti e per “Club Nautici”.

Le strutture dovranno avere comunque carattere stagionale ed essere realizzate con manufatti modulari, facilmente smontabili e rimuovibili per lo stoccaggio.

E’ da evitare, salvo motivate eccezioni, l’infissione sul fondale di pile di sostegno e di ancoraggio: l’ormeggio deve avvenire pertanto a mezzo di corpi morti o catenarie.

Le pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiali naturali, preferibilmente in legno.

ART. 19 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE

La scelta dei diversi materiali da impiegare per la realizzazione delle strutture è affidata ai Concessionari, purché essa sia motivata da precedenti storici di indiscussa qualità.

Le soluzioni proposte devono comunque cercare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti in modo che il loro inserimento nell'ambiente circostante avvenga nel pieno rispetto del paesaggio.

La tinteggiatura ed i colori delle diverse strutture amovibili e, in maniera coordinata, mobili deve rispettare una valida scelta cromatica.

I colori potranno essere scelti dai Concessionari con colorazioni intonate all'ambiente, evitando l'uso di materiali plastificati.

Per le facciate vanno proposte "tinte composte" che risultano formate dalla diversa combinazione di "tinte di base", ricavate utilizzando direttamente pigmenti naturali ed ossidi di ferro.

Le tinte possono essere "scalate" oppure "piene" a secondo della presenza o meno della tinta bianca nella composizione.

Le facciate, distinguibili nelle parti di fondo, rilievi, cornicioni, riquadrature e zoccolo, possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato o più colori nelle diverse parti.

Le pavimentazioni da realizzare per percorsi pedonali possono essere:

1. in doghe di legno;
2. in materiali litoidi o lastre in cemento posate a secco;
3. in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente rullato;
4. in terra battuta stabilizzata ed opportunamente rullata;
5. in tartan;
6. cigli per aiuole in materiale lapideo.

Le pavimentazioni da realizzare per interni possono essere:

1. in doghe di legno o piastrelle di sughero;
2. in mattonelle di pietra naturale (su pannelli prefabbricati);
3. in mattonelle di ceramica (su pannelli prefabbricati).

I rivestimenti da realizzare per esterni possono essere:

1. in legno opportunamente trattato;
2. con intonaci pigmentati lisci o rustici costituiti da malta di calce aerea tradizionale alla quale, durante l'impasto, vengono aggiunti pigmenti e/o inerti (su pannelli prefabbricati);
3. con pannelli in cemento prefabbricato con finitura liscia tinteggiata o in ghiaia lavata.

I rivestimenti da realizzare per interni possono essere:

1. in piastrelle di maiolica o simili poste in opera su intonaco rustico;
2. intonaci con malte a base di calce idrauliche rivestiti con tinte a tempera o a base di calce;
3. in doghe di legno di colore naturale.

Le coperture a falde o curve possono realizzarsi:

1. in lamiera coibentata, lisce o grecate, di alluminio verniciate a smalto, o di rame a lastre;
2. in coppi a canale in laterizio;

3. in multistrato marino adeguatamente impermeabilizzato;
4. in paglia o essenze vegetali.

Nel caso di coperture piane possono utilizzarsi mattonelle sospese, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili.

Per le coperture a spioventi i colori utilizzabili sono gli stessi utilizzati nelle facciate.

Le pluviali, le scossaline e le converse saranno in lamiera o in rame.

Gli infissi sono da realizzare:

1. in legno massello di essenze dure e resinose quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti;
2. in alluminio preverniciato a caldo.

Sono comunque vietati gli infissi che abbiano come ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione.

ART. 20 – LE RECINZIONI

Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere un'altezza inferiore a m 1,50 ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non può superare l'altezza massima di m 1,50; sono vietati materiali quali mattoni, filo spinato, o assimilabili.

Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare.

Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.

Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.

Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.

Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART. 21 – L'ARREDO URBANO

Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:

- la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
- la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;

- la sistemazione delle aree previste a verde;
- la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.

La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; vanno escluse le pavimentazioni realizzate con conglomerati bituminosi.

E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, preferibilmente del tipo ombrelliformi, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo; sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.

Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.

In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto (disturbando la percezione della profondità della volta celeste).

La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo Art. 22.

La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

La cartellonistica pubblicitaria e di sponsorizzazione, comunque ispirata ai criteri del comma che precede, potrà essere oggetto di apposite licenze da concedere a titolo oneroso.

ART. 22 - IL VERDE

Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.

La quantità delle superfici in concessione, che dovrà essere sistemata a verde ornamentale, non potrà essere inferiore al 10% del totale.

In particolare le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardineria, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti

esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste con opportuna nomenclatura delle essenze da piantumare.

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- a) alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
- b) arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
- c) arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
- d) cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);

ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.

Quanto sopra ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART. 23 - ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ INTERNA ALL'AREA

I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative, paralleli alla battigia devono rifarsi alle modalità costruttive, sia per ampiezza che per materiali, illustrate nella tavola dei particolari costruttivi.

A seguito di apposito bando pubblico indetto dal Comune, nel rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di stabilimenti balneari è necessario la presenza di varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia.

I percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione.

I percorsi degli impianti balneari devono essere realizzati con materiale di facile rimozione e garantire un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.

I titolari delle strutture balneari hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione segnalati da appositi cartelli informativi.

Gli accessi all'arenile, sia in corrispondenza degli impianti balneari che in corrispondenza delle zone destinate a spiaggia libera, dovranno essere realizzati evitando la creazione di barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap.

Le attrezzature ed i servizi delle concessioni devono essere accessibili ai soggetti portatori di handicap: al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità deve essere garantita sia dall'esterno alla concessione, che da questa al mare.

Tutte le attrezzature balneari, infatti, sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi debbono essere conformi a quanto disposto dall'Art. 24 della Legge 104 del 05.02.1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Condizione essenziale per il rilascio e il mantenimento della concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreativa è il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e l'offerta di servizi accessibili ai portatori di handicap.

ART. 24 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Devono essere realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia (fogne, acqua, luce, telefono, pubblica illuminazione).

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento.

Nel caso di impossibilità della realizzazione delle fogne, o in attesa della sua realizzazione, è onere del Concessionario di provvedere ad un sistema alternativo di smaltimento igienicamente ed ecologicamente compatibile, che dovrà essere valutato ed accettato dall'Ufficio comunale preposto.

I restanti impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti e comunque devono essere completati prima del rilascio del certificato di agibilità.

ART. 25 - TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.

L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.

Le fonti luminose, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai m 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.

Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica IV così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

ART. 26 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento previste per l'attuazione del piano sono:

1. manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari;

2. ristrutturazione edilizia degli impianti balneari consistente in un insieme di opere che interessano più elementi strutturali dello stabilimento – muri perimetrali, copertura, solaio, ecc. – con modifica delle caratteristiche originali ed estetiche, a parità di sagoma planovolumetrica;

3. sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione con diversa disposizione planovolumetrica, o ampliamento, mediante la realizzazioni di corpi aggiuntivi al nucleo principale o alle strutture annesse, degli stabilimenti esistenti. Gli eventuali ampliamenti verso mare dovranno essere contenuti o non consentiti nelle zone del litorale individuate come soggette ad erosione;

4. nuove costruzioni, relativamente alle concessioni da rilasciare.

ART. 27 - STAGIONALITA'

Gli impianti all'interno delle concessioni potranno svolgere sia attività a carattere stagionale (da aprile a settembre) che permanente; naturalmente, per le strutture relative a quest'ultima tipologia di attività, non sussiste l'obbligo di smontaggio.

Le attività che potranno essere svolte a carattere sia permanente che stagionale sono le seguenti:

- pubblici esercizi di ristoro, ricreative e commerciali, annesse o meno a stabilimenti balneari;
- Club Nautico.

Le attività che potranno essere svolte esclusivamente a carattere stagionale (da aprile a settembre) sono le seguenti:

- affitto di attrezzature per la sosta sulla spiaggia e la balneazione;
- servizi connessi a ormeggi, pontili mobili o galleggianti.

ART. 28 - LAVORI SULL'ARENILE

L'arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:

1) i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti debbono avere inizio dopo il 30 settembre ed essere ultimati entro il 31 marzo dell'anno successivo;

2) i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 30 aprile e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;

3) i lavori di pulizia, di livellamento o di ripascimento debbono essere ultimati entro il 30 maggio di ciascun anno.

Resta salva la possibilità di interventi anche in periodi diversi da quelli sopra indicati, per ragioni di urgenza e lavori indifferibili se autorizzati espressamente dal Responsabile comunale preposto.

ART. 29 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (S.I.D.).

Il Comune, nel rispetto della zonizzazione prevista dal presente piano nonché dell'Art. 12 della direttiva servizi, ai fini del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime indice una procedura ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di apposito bando, avendo riguardo della percentuale massima di arenile oggetto di concessione.

Il Comune, nello stabilire le regole della procedura di selezione, deve tener conto della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio socio-culturale e architettonico – urbanistico, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

Le istanze per il rilascio delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal sistema informativo demanio.

Le nuove concessioni demaniali marittime saranno rilasciate nel rispetto dell'elaborato R4 – Disciplinare di concessione di aree demaniali marittime.

ART. 30 - CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI

Il Comune, al fine del rilascio delle nuove concessioni demaniali verifica la congruità della domanda con il P.A.D., nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.

Gli interventi edilizi dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nella Legge 02.02.1974 n. 64 e relative norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dal D.M. 11.03.1988.

Essi dovranno, inoltre, in relazione alla tipologia di destinazione scelta, essere realizzati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 31 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

La concessione demaniale marittima è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.

Il periodo temporale di proroga delle concessioni in essere per finalità turistico-ricreative esistenti ha una durata inderogabile fino al 31/12/2015; alla scadenza dovrà essere indetta per tutte le concessioni in essere, compatibili con il presente Piano in quanto alla loro ubicazione rispetto alla zonizzazione allegata, apposita procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione avendo riguardo del valore culturale storico, paesistico ed ambientale.

Per le concessioni in essere, non compatibili con il presente Piano in quanto alla loro ubicazione rispetto alla zonizzazione allegata, si ordinerà la relativa rimozione o si effettuerà in danno previa valutazione dei costi e relativa comunicazione al concessionario interessato.

Per le nuove concessioni la durata deve essere fissata tenendo conto della necessità di consentire al concessionario di ammortizzare gli investimenti privati e remunerare i capitali investiti al netto di quelli a fondo perduto (come documentato tecnicamente nell'istanza e a consuntivo a mezzo di fatturazioni fiscali); la durata, comunque, non potrà essere superiore ai venti anni.

ART. 32 - VARIAZIONI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al Piano P.A.D. deve essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi degli Artt. 5 e 24 del Regolamento del Codice della Navigazione e quindi di successivo atto del Comune.

Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.

Se le variazioni hanno carattere non sostanziale, esse possono essere consentite con atto di autorizzazione, nel rispetto dell'Art. 24 del Reg. Cod. Nav..

L'Amministrazione, su obbligatoria dichiarazione del Concessionario, verificatane la veridicità, provvederà ai soli fini della determinazione dei canoni concessori all'eventuale aggiornamento annuale della dimensione della concessione, in ragione di possibili fenomeni di erosione o ripascimento della spiaggia. La dichiarazione obbligatoria va resa entro i trenta giorni antecedenti la data di corresponsione del canone annuale.

ART. 33 - REVOCA E DECADENZA

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'Art. 42 Cod. Nav., con provvedimento del Comune.

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'Art. 47 del Cod. Nav..

Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive.

ART. 34 - VIGILANZA E SANZIONI

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune, il quale, a seguito di accertamento di comportamenti

illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli Artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. nonché la decadenza della concessione ai sensi dell'Art. 33.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Non è previsto l'adeguamento al presente Piano per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli stabilimenti balneari esistenti.

Le concessioni esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del P.A.D. per le opere di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli stabilimenti balneari esistenti, anche per l'ambito ricadente nella fascia del vincolo archeologico.

In corso di attuazione del presente Piano, si dovrà provvedere all'individuazione sul lungomare di capisaldi fissi ed inamovibili atti ad individuare in maniera certa i confini delle singole concessioni e delle aree libere.

Il Comune accerta, con le modalità del Regolamento, che le opere a carattere stagionale di cui è prevista la rimozione, siano effettivamente rimosse alla fine della stagione balneare.

In caso di incongruenza fra le varie tavole grafiche prevale la tavola a scala maggiore (denominatore minore). In caso di incongruenza fra le tavole grafiche e gli elaborati tecnici prevalgono quest'ultimi.

TABELLA B - Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione - Ambito 1

ZONA	DENOMINAZIONE	1 Incidenza sul fronte mare concedibile (%)	2 Rapporto di Occupazione R.O. (mi / ml)	3 Rapporto di Copertura R.C. (mq / mq)	4 Rapporto di Ombreggiatura R.G. (mq / mq)	5 Rapporto di Pavimentazione R.P. (mq / mq)	6 Fronte mare in concessione L.min - L.max (m)
AB	Strutture balneari per il mantenimento e/o realizzazione di stabilimenti balneari	85,00	0,50	0,15	0,10	0,05	75 - 100
	Strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive	0,00					
	Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali	15,00	0,80	0,20	0,20	0,05	50 - 70
	Totale	100,00					
AS	Attrezzature di gioco, svago e sportive						
	Strutture di servizio per "Club Nautico"						
	Totale	0,00					
PM ¹	Ormezzi, pontili mobili o galleggianti			0,05 ² - 0,10 ³	0,10 ⁴		
LP ⁵	Servizi stagionali per arenili a libero accesso pubblico				0,05 ⁶	0,05	70 - 100
LS	Libera sportiva per attrezzature pubbliche						

1	Da congiungere in concessione consortile con strutture balneari e/o con la AS dell'Ambito 2.
2	Il rapporto di copertura esprime l'incidenza della superficie dei pontili mobili praticabili rispetto a quella dello specchio d'acqua in concessione.
3	Il rapporto di copertura esprime l'incidenza della superficie coperta rispetto a quella dei pontili mobili praticabili.
4	Il rapporto di ombreggiatura esprime l'incidenza della superficie ombreggiata rispetto a quella dei pontili mobili praticabili.
5	Le concessioni balneari esistenti hanno la facoltà di ampliare del 15% le quantità facenti capo ai parametri 2 - 3 - 4 - 5 - 6
6	Il rapporto di ombreggiatura esprime l'incidenza della superficie ombreggiata rispetto alla superficie autorizzata.

TABELLA B - Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione - Ambito 2

ZONA	DENOMINAZIONE	1 Incidenza sul fronte mare concedibile (%)	2 Rapporto di Occupazione R.O. (ml / ml)	3 Rapporto di Copertura R.C. (mq / mq)	4 Rapporto di Ombreggiatura R.G. (mq / mq)	5 Rapporto di Pavimentazione R.P. (mq / mq)	6 Fronte mare in concessione Lmin - Lmax (m)
AB	Strutture balneari per il mantenimento e/o realizzazione di stabilimenti balneari ¹	55,00	0,45	0,10	0,05	0,05	70 - 100
	Strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive ¹	40,00	0,30	0,05	0,05	0,05	70 - 100
	Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali	5,00	0,35	0,15	0,10	0,10	50 - 100
	Totale	100,00					
AS	Attrezzature di gioco, svago e sportive						
	Strutture di servizio per "Club Nautico"	100,00	0,40	0,15	0,10	0,05	75,00
	Totale	100,00					
PM ²	Ormezzi, pontili mobili o galleggianti			0,05 ³ - 0,10 ⁴	0,10 ⁵		
LP	Servizi stagionali per arenili a libero accesso pubblico						
LS ⁶	Libera sportiva per attrezzature pubbliche		0,10	0,03	0,02	0,20	215,00

1	Le concessioni balneari esistenti hanno la facoltà di ampliare del 15% le quantità facenti capo ai parametri 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
2	Da congiungere in concessione consortile con strutture balneari e/o con la AS dell'Ambito 2.
3	Il rapporto di copertura esprime l'incidenza della superficie dei pontili mobili praticabili rispetto a quella dello specchio d'acqua in concessione.
4	Il rapporto di copertura esprime l'incidenza della superficie coperta rispetto a quella dei pontili mobili praticabili.
5	Il rapporto di ombreggiatura esprime l'incidenza della superficie ombreggiata rispetto a quella dei pontili mobili praticabili.
6	Le dimensioni ed i parametri sono riferiti alla superficie libera non concedibile (si ammettono eventuali autorizzazioni provvisorie).

COMUNE DI CAPACCIO - Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PAD)

TABELLA B - Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione - Ambito 3

ZONA	DENOMINAZIONE	1 Incidenza sul fronte mare concedibile (%)	2 Rapporto di Occupazione R.O. (ml / ml)	3 Rapporto di Copertura R.C. (mq / mq)	4 Rapporto di Ombreggiatura R.G. (mq / mq)	5 Rapporto di Pavimentazione R.P. (mq / mq)	6 Fronte mare in concessione L _{min} - L _{max} (m)
AB	Strutture balneari per il mantenimento e/o realizzazione di stabilimenti balneari ¹						
	Strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive	90,00	0,20	0,05	0,15	0,05	60 - 100
	Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali	10,00	0,50	0,15	0,10	0,10	40 - 60
	Totale	100,00					
AS	Attrezzature di gioco, svago e sportive	100,00	0,15	0,05	0,10	0,20	120
	Strutture di servizio per "Club Nautico"						
	Totale	100,00					
PM	Ormezzi, pontili mobili o galleggianti						
LP	Servizi stagionali per arenili a libero accesso pubblico						
LS	Libera sportiva per attrezzature pubbliche						

1 Le concessioni balneari esistenti hanno la facoltà di ampliare del 5% le quantità facenti capo ai parametri 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

COMUNE DI CAPACCIO - Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PAD)

TABELLA B - Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione - Ambito 4

ZONA	DENOMINAZIONE	1 Incidenza sul fronte mare concedibile (%)	2 Rapporto di Occupazione R.O. (ml / ml)	3 Rapporto di Copertura R.C. (mq / mq)	4 Rapporto di Ombreggiatura R.G. (mq / mq)	5 Rapporto di Pavimentazione R.P. (mq / mq)	6 Fronte mare in concessione Lmin - Lmax (m)
AB	Strutture balneari per il mantenimento e/o realizzazione di stabilimenti balneari 1	50,00	0,30	0,15	0,10	0,10	60 - 100
	Strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive 1	30,00	0,30	0,10	0,15	0,10	60 - 100
	Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali	20,00	0,50	0,20	0,15	0,05	40 - 60
	Totale	100,00					
AS	Attrezzature di gioco, svago e sportive	100,00	0,40	0,15	0,10	0,05	120 - 270
	Strutture di servizio per "Club Nautico"						
	Totale	100,00					
PM	Ormezzi, pontili mobili o galleggianti						
LP	Servizi stagionali per arenili a libero accesso pubblico						
LS	Libera sportiva per attrezzature pubbliche						

1

Le concessioni balneari esistenti hanno la facoltà di ampliare del 15% le quantità facenti capo ai parametri 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

COMUNE DI CAPACCIO - Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PAD)

TABELLA B - Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione - Ambito 5

ZONA	DENOMINAZIONE	1 Incidenza sul fonte mare concedibile (%)	2 Rapporto di Occupazione R.O. (ml / ml)	3 Rapporto di Copertura R.C. (mq / mq)	4 Rapporto di Ombreggiatura R.G. (mq / mq)	5 Rapporto di Pavimentazione R.P. (mq / mq)	6 Fronte mare in concessione Lmin - Lmax (m)
AB	Strutture balneari per il mantenimento e/o realizzazione di stabilimenti balneari						
	Strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive						
	Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali						
	Totale	0,00					
AS	Attrezzature di gioco, svago e sportive						
	Strutture di servizio per "Club Nautico"						
	Totale	0,00					
PM	Ormezzi, pontili mobili o galleggianti						
LP 1	Servizi stagionali per arenili a libero accesso pubblico			0,02 ²		0,02	80 - 100
LS	Libera sportiva per attrezzature pubbliche						

1 Le concessioni balneari esistenti hanno la facoltà di ampliare del 50% le quantità facenti capo ai parametri 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

2 Il rapporto di ombreggiatura esprime l'incidenza della superficie ombreggiata rispetto alla superficie autorizzata.



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: DELIBERA C.C. N° 34 DEL 29/06/2011
PIANO AREE DEMANIALI (PADI) - MODIFICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per quanto concerne la legittimità esprime parere:

COMMISSIONE Stato Regolamento seduta del 20 dicembre 2011

Giorno 2011 il giorno 20 del mese di dicembre come da convocazione alle ore 12:16 Sono presenti:

Barbetti Raffaele (pres)

Caramente Carmine

Troncone Giuseppe

Messa Pasquale

Si passa all'analisi dei seguenti argomenti:

delibera e.c. n. 54 del 28.6.2011 - n.T.A. PAD ~~modifiche~~ modifiche. Il Consiglio Comunale è stato chiamato all'approvazione di quanto segue: l'elaborato R2 BIS n.T.A. PAD in sostituzione del precedente R2.

Modifiche: art 16 ABROGATO;

art 5 omogeneità intesa per abrogazione art 16;

art 11 come 2 espansione dei fontani al resto dei richiedenti

art 18 diventa 17: adeguamento strutture telurici entro anni 6 e non 3 dell'entrata in vigore del PAD;

Allegato TAB A = ~~575~~ abrogare

Allegato TAB B = abrogare comma 7

Delibera 86 del 28.9.2011, modifiche al regolamento di attuazione del PAD - discipline delle funzioni in materia di demanio marittimo: ~~art 16~~

art 16 Testatura comma "permesso di costruzione non autorizzato delle Sopo per il quale è stata fatta la concessione (art 47 cod. nav.)

art 18: eliminazione sanzioni relative ai criteri di completamento

art 20: abrogato.

Le sedute si chiuderanno alle 12:35
fel. chi è il tale

L'anno di riferimento il primo venti del mese di dicembre e tenuto di effluente conve-
 zione di riunito presso la sede Comunale di
 Cepicchio Cepicchio, la Commissione Territoriale
 per discutere gli argomenti. Delibera CC 654 del
 29/6/2011 Piano zone demenziali (PAD) Modifica e
 Delibera CC 86 del 23/6/2011 Regolamento per la disciplina
 delle funzioni in materia di demenziali. Modifica
 del art 1146 in seconda convocazione con presenza:

Seccato Lita

Caronante Corrado

Trovese Giuseppe Antonio

Castello Giuseppe in sostituzione di Manni Gabriele

Manni Pasquale

Inoltre la funzione di verbalizzante il dott.
Antonio Pifalo dipendente Comunale.

Il Presidente apre la seduta

dopo breve discussione, la Commissione
 prende atto di quanto elaborato per le
 modifiche relative alle norme tecniche
 di attuazione del PAD e al relativo regola-
 mento. Il Consiglier Trovese si riserva
 di fare ulteriori valutazioni in Consiglio
 Comunale. Del che è verbale

Il verbalizzante
A.C.

[Handwritten signatures and initials]

RITENUTO di dover procedere ad apportare ulteriori modifiche all'Elaborato R2 **Normativa tecnica di attuazione** al fine di rendere lo stesso più consono alle esigenze necessarie al riordino complessivo della fascia costiera;

- VISTO il vigente P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 13 gennaio 1992;
- VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
- VISTO la legge regionale 20 marzo 1982, n. 14;
- VISTA la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore;
- VISTO il verbale della competente Commissione consiliare;
- VISTA la proposta deliberativa come innanzi formulata;

Arriva l'assessore De Rosa.

- SENTITI gli interventi dei consiglieri:

RAGNI: Chiede se il termine nuovo di adeguamento di 6 anni sia o meno contra legem.

CARAMANTE: Replica che tale modifica è sicuramente opportuna.

PAOLINO: Annuncia voto contrario per coerenza con precedente posizione assunta sull'argomento, ritenendo tuttavia le modifiche proposte degne di rispetto.

Proceduto alla votazione, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 6 (Paolino, Longo, Troncone, Voza, Vicidomini, Ragni),

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intende integralmente riportato, trascritto ed approvato;
2. Di approvare – come approva – l'elaborato R2 bis “ **Normativa tecnica di attuazione**” così come modificato per le finalità sopra enunciate allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante, in sostituzione del precedente elaborato R2

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 6 (Paolino, Longo, Troncone, Voza, Vicidomini, Ragni), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li **09 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

09 GEN. 2012

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li **09 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore
